

Sovraindebitamento

Le liquidazioni nelle procedure di sovraindebitamento

di Raffaella Brogi (*)

Le liquidazioni nelle procedure di sovraindebitamento si caratterizzano per il modello differenziato scelto dal legislatore. Mentre nella liquidazione controllata è marcata l'omogeneità con le disposizioni contenute nella liquidazione giudiziale, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore si ha una disciplina assai scarna incentrata su procedure competitive eseguite direttamente dal debitore sotto il controllo e con la cooperazione dell'OCC.

In over-indebtedness proceedings there are different models of realisation of the assets. As in liquidation of over-indebted there are rules like those prescribed in judicial liquidation, in minor arrangement with creditors and consumer's debt restructuring it is established a thin regulation, focused on competitive sale process made by the debtor itself, under the control and with the cooperation of the OCC.

Premessa: le procedure di sovraindebitamento nel codice della crisi

Nel codice della crisi sono accorpate in un medesimo testo normativo le procedure concorsuali cui può accedere l'imprenditore (commerciale) che superi i limiti dimensionali previsti nell'art. 2, lett. d), CCII e quelle che riguardano i soggetti che rientrano nella nozione di sovraindebitamento delineata dall'art. 2, lett. c), CCII (il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le *start up* innovative di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. L. 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza (1)).

Tale opera di riunificazione normativa, ponendo fine al dualismo tra la legge fallimentare (R.D. 16 marzo

1942, n. 267) e la legge sul sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3), determina importanti ricadute sistematiche, sia in ragione della presenza di clausole e principi generali comuni a tutte le procedure regolate nel codice della crisi (v. art. 3 ss. CCII) e dei numerosi richiami interni (anche tra le procedure di sovraindebitamento e quelle dedicate alla regolazione della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale c.d. *soprasoglia*), sia perché, in caso di lacune, è agevolato il ricorso alla c.d. *analogia legis* (2). Concentrando l'attenzione sulle procedure di sovraindebitamento, mentre nel concordato minore è presente una norma di rinvio alla disciplina del concordato preventivo (art. 74, comma 4, CCII), nella liquidazione controllata del sovraindebitato sono previsti singoli richiami alle disposizioni in materia di liquidazione giudiziale, ma non una disposizione generale che rinvii a quest'ultima in via residuale (3).

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

(1) Resta, quindi, intatta la *summa divisio* tra imprenditore commerciale c.d. *soprasoglia* (assoggettabile alla liquidazione giudiziale disciplinata negli artt. 121 ss. CCII) e tutti gli altri soggetti riuniti nell'ampia nozione di sovraindebitamento delineata nell'art. 2, lett. c), CCII, per i quali è prevista una diversa procedura liquidatoria disciplinata negli artt. 268 ss. CCII, che finisce, così, per riguardare figure palesemente eterogenee, come il consumatore, l'imprenditore agricolo e le *start up* innovative (anche con limiti dimensionali superiori a quelli indicati nell'art. 2, lett. d), CCII), oltre al complesso mondo degli enti no profit. Riservando di approfondire tale complessa questione, a breve, in altra sede, il

presente scritto si concentrerà sul tema delle liquidazioni nelle procedure di sovraindebitamento.

(2) M. Campobasso, *Dalla procedura di "liquidazione del patrimonio" alla "liquidazione controllata" del sovraindebitato*, in *La nuova disciplina delle procedure concorsuali* (in ricordo di M. Sandulli), Torino, 2019, 141.

(3) Analogo problema si era posto anche nei rapporti tra fallimento e liquidazione dei beni ex art. 14-ter ss., L. n. 3/2012 ed era stato, tuttavia, evidenziato come trattandosi (anche) in quest'ultimo caso di una procedura concorsuale non negoziale fondata sui principi di generalità e universalità, con la cristallizzazione del passivo e l'attribuzione della gestione del patrimonio a un soggetto neutro fossero applicabili le regole e i principi del c.d. *diritto*

La liquidazione dei beni nel CCII

Nondimeno, i legami di carattere sistematico tra le due procedure liquidatorie non sono meno pregnanti, come dimostra la comune collocazione all'interno del medesimo titolo (4), al punto che la dottrina configura la liquidazione controllata del sovraindebitato come una sottospecie o sottocategoria della liquidazione giudiziale (5). Tale ricostruzione è confermata, del resto, dalla disciplina delle vendite nella liquidazione controllata, dove l'art. 275, comma 2, CCII rinvia alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, che sono così recepite *in toto*, salva la clausola di compatibilità, con un evidente segnale di discontinuità rispetto alla disciplina dell'art. 14-*novies*, L. n. 3/2012, la cui formulazione riproduceva solo parzialmente il contenuto dell'art. 107 l.fall. senza alcun rinvio alle analoghe previsioni contenute nella legge fallimentare.

La liquidazione controllata

a) il programma di liquidazione e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa

Come già rilevato nel par. precedente la collocazione sistematica della liquidazione controllata evidenzia un deciso accostamento rispetto al modello della liquidazione giudiziale, che ne ispira i tratti distintivi e la sequenza di atti e sub-procedimenti attraverso i quali si perviene alla formazione dello stato passivo, alla ricostruzione dell'attivo, alle operazioni di liquidazione e alla ripartizione del ricavato (e di quanto conseguito dalle azioni di recupero dei crediti e, più in generale, in esito alle azioni esercitate *ex art.* 274 c.c.) tra i creditori.

In parallelo, a quanto previsto nella procedura di liquidazione giudiziale le vendite e gli altri atti di liquidazione - prima ancora che nelle loro modalità esecutive - vengono in rilievo all'interno dell'attività di pianificazione che segna le prime tappe dell'attività del liquidatore. Quest'ultimo, entro novanta

giorni dall'apertura della liquidazione deve, infatti, aver completato l'inventario e predisposto il programma in ordine ai *tempi e alle modalità della liquidazione*, in base a quanto previsto nell'art. 272, comma 2, CCII (6).

La norma appena richiamata stabilisce che si applicano le disposizioni degli artt. 213, commi 3 e 4, CCII.

In base all'art. 213, comma 3, CCII il programma di liquidazione è diviso in sezioni in cui sono indicati separatamente i criteri e le modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con l'indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Devono, poi, essere indicati anche gli esiti delle liquidazioni compiute.

Nella scelta modalità di liquidazione si dovrà tener conto delle previsioni contenute negli artt. 214 ss. CCII in virtù del rinvio ad opera dell'art. 275 CCII. Tale aspetto deve essere oggetto di controllo da parte del giudice delegato chiamato ad approvare il programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII. Non sembra, invece, necessario un atto di autorizzazione al compimento del singolo atto esecutivo del programma di liquidazione, dal momento che non solo l'art. 275, comma 1, stabilisce che *il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore*, ma il terzo comma della norma appena richiamata prevede che *il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione* al momento dell'approvazione del rendiconto. La norma risponde a un criterio di semplificazione che non esclude, tuttavia, un controllo di conformità degli atti esecutivi del programma di liquidazione della cui attuazione il liquidatore deve dare conto ogni sei mesi, in base a quanto stabilito dall'art. 275, comma 1, CCII.

Il richiamo all'art. 213, comma 4, CCII assume, poi, un ruolo fondamentale, da un punto di vista sistematico, al fine di ritenere possibile l'adozione degli atti conservativi dell'impresa anche nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato (7).

oggettivamente concorsuale, che trova la propria giustificazione, appunto, nel concorso in atto e nella necessità di rispondere alle esigenze generate dalla tutela collettiva del credito (D. Vattermoli, *La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto "oggettivamente" concorsuale*, in *Dir. fall.*, 2013, I, 767 ss.).

(4) Si tratta del Titolo V, Capo IX, della Parte prima del codice della crisi. V. anche, *supra* nt. 2.

(5) M. Montanari, *Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: profili generali e processuali*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2020, 272; F. Accettella, *La liquidazione controllata del sovraindebitato: un primo commento*, in *Nuove leggi civ.*, 2020, 659-660 richiama la Relazione illustrativa, che *subart.* 268 CClI parla di un rapporto di *equivalenza* tra le due procedure e definisce la procedura in esame

- in parallelo al concordato minore - come liquidazione giudiziale *minore*. Nel senso che la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata siano, invece, due procedure *autonome e reciprocamente escludenti* D. Vattermoli, *Contratti pendenti e procedure per la soluzione della crisi da sovraindebitamento*, in *Riv. dir. comm.*, 2022, 596.

(6) A. Paluckowski, *La liquidazione dell'attivo nella liquidazione giudiziale*, in questa *Rivista*, 2019, 1219.

(7) In questo senso Trib. Bologna 14 giugno 2023, in *www.ilcaso.it*. In senso contrario Trib. Ravenna 25 marzo 2023, in *www.ilcaso.it*. Sul tema v. anche D. Vattermoli, *op. cit.*, 2022, 606 e P.P. Ferraro, *La liquidazione controllata delle società sovraindebitate*, in *Riv. dir. soc.*, 2022, 181.

In base a tale norma, infatti, il programma di liquidazione prevede gli *atti necessari per la conservazione dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto d'azienda, ancorché relativi a singoli rami d'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.*

Ritenuta possibile l'applicazione degli istituti conservativi dell'impresa, la relativa disciplina dovrà essere necessariamente mutuata dalle disposizioni previste nell'ambito della liquidazione giudiziale, a partire dall'art. 211 CCII, che ancora l'autorizzazione all'esercizio provvisorio - che può essere data dal tribunale in sede di apertura della liquidazione controllata o, successivamente, dal giudice delegato - alla circostanza che *non arrechi pregiudizio ai creditori*. Le valutazioni del tribunale (o del giudice delegato) non saranno, tuttavia, limitate a un requisito di ordine negativo (che implica una comparazione prospettica tra i flussi di cassa che possono essere generati dalla prosecuzione dell'attività e i crediti in prededuzione che possono sorgere in conseguenza di quest'ultima), essendo necessario tener conto di quanto previsto proprio dall'art. 214 CCII, con la conseguenza che l'esercizio provvisorio deve essere un atto *necessario* per la conservazione dell'impresa. Anche tale valutazione deve essere fatta in una prospettiva *ex ante*, al momento in cui viene decisa l'autorizzazione, evitando di applicare, inutilmente, un istituto conservativo, laddove si riscontri la perdita irreversibile della continuità aziendale. Deve, poi, ritenersi applicabile, in via analogica, la previsione dell'art. 211, comma 7, CCII, secondo la quale il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità. Infine, la disciplina dei rapporti pendenti sarà incentrata - a differenza di quanto previsto nell'art. 270, comma 6, CCII - sulla regola della prosecuzione, salva la facoltà di sospensione o di scioglimento da parte del curatore.

Parimenti, nel caso dell'affitto d'azienda - quale atto conservativo idoneo ad assicurare la vendita più proficua dell'azienda e da stipulare per una durata compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni (art.

212, comma 4, CCII (8)) - si applicheranno, in via analogica, le previsioni contenute nell'art. 212 CCII, a partire dalle regole relative alla procedura competitiva svolta per l'individuazione dell'affittuario. Quest'ultima deve essere condotta sulla base di *stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati*, tenendo conto, oltre che del canone offerto, delle garanzie prestate e dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, *avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali*.

Il contratto d'affitto, stipulato nelle forme previste nell'art. 2556 c.c., deve prevedere il diritto del curatore di procedere all'ispezione dell'azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge e il diritto di recesso del liquidatore, con la corresponsione di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione. Il contratto potrà prevedere anche il diritto di prelazione in favore dell'affittuario al quale il liquidatore dovrà comunicare il prezzo entro dieci giorni dal compimento del procedimento per la sua determinazione. L'affittuario potrà esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 212, comma 5, CCII).

b) il rinvio alla disciplina delle vendite nella liquidazione giudiziale e la clausola di compatibilità

In base all'art. 275, comma 2, CCII le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale si applicano *in quanto compatibili*. La norma appena richiamata si compone, quindi, di due parti: la prima contiene un rinvio (mobile) alle *disposizioni sulle vendite* nella liquidazione giudiziale, mentre nella seconda parte è inserita una clausola generale di compatibilità (9). L'individuazione del significato da attribuire al sintagma indeterminato (*in quanto compatibili*) comporta, a sua volta, la comparazione della disciplina dell'istituto che contiene la norma di rinvio e quella che dell'istituto in cui sono contenute le disposizioni alle quali quest'ultima rimanda.

(8) Sul tema v. A. Patti, *L'affitto d'azienda nella liquidazione giudiziale*, in questo Fascicolo, 1211.

(9) Nel codice della crisi il legislatore si avvale di tecniche di normazione sintetica accompagnate a clausole di compatibilità (*in quanto compatibili* o *per quanto compatibili*) per trentacinque volte, sia per i richiami interni che per i rinvii che ad altre disposizioni di carattere generale contenute nel codice di procedura civile o in leggi speciali. Nelle sei volte in cui la clausola di compatibilità è richiamata nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento (artt. 65, comma 2, 71, comma 5, 74, comma 4, 81, comma 5,

270, comma 5, 271, comma 2, 275, comma 2, CCII cui si aggiunge l'art. 25-*quater*, comma 5, CCII nell'ambito della composizione negoziata) si tratta sempre di richiami interni. Tra questi assumono particolare rilievo, da un punto di vista processuale, gli artt. 65, comma 2, 270, comma 5, e 271, comma 2, CCII, quale tratto di collegamento delle procedure di sovraindebitamento con le disposizioni in materia di procedimento unitario e gli artt. 74, comma 4, e 275, comma 2, CCII (più volte evocati) in merito ai collegamenti tra concordato preventivo e concordato minore e liquidazione giudiziale e liquidazione controllata.

La liquidazione dei beni nel CCII

In altri settori nei quali il dibattito sulla clausola di compatibilità è stato approfondito più che in ambito concorsuale (10) sono emersi due possibili indirizzi interpretativi.

Secondo il primo indirizzo il criterio della compatibilità si pone su basi e in termini ben diversi, se non addirittura alternativi rispetto a quelli dell'analogia, dal momento che *l'applicazione analogica presuppone l'identità della ratio, che giustifica l'estensione della norma al caso uguale non previsto; laddove la compatibilità opera piuttosto come un limite all'applicazione di una regola da un caso all'altro, cosicché sembra assumere un suo valore soprattutto, se non soltanto, nei casi in cui si assiste alla esplicita estensione (o al rinvio) d'una normativa a un'altra materia* (11).

Secondo una diversa prospettiva ermeneutica è stato, invece, sostenuto che la clausola di compatibilità non evoca un limite di carattere negativo all'applicazione delle disposizioni indicate nella norma di rinvio, ma richiede *una valutazione in positivo, imponendo la ricerca della ratio legis e quindi della funzione degli istituti, nonché la valutazione degli interessi in gioco e delle peculiarità del caso concreto, con la conseguenza che il giudizio di compatibilità implica una valutazione di adeguatezza* (12).

In una prospettiva intermedia occorre evidenziare che, quando il legislatore abbina una clausola di compatibilità a una tecnica di normazione sintetica (incentrata sul ricorso a una norma di rinvio alle disposizioni che regolano un altro istituto), rimette al giudice un giudizio da esprimere di volta in volta (13), sulla base della comparazione tra l'istituto che contiene la norma di rinvio e quello in cui sono contenute le disposizioni alle quali quest'ultima rimanda (14). Se è vero che la clausola di compatibilità agisce come un argine all'estensione della normativa a un istituto o a una materia diversa e quindi come *limite negativo* è altrettanto vero che tale operazione di sbarramento non potrà che essere l'esito di una valutazione che tenga conto delle

regole e dei principi che connotano la disciplina dell'istituto che contiene la norma di rinvio, oltre che della compatibilità con il principio di ragionevolezza degli esiti interpretativi conseguenti all'applicazione della disposizione che viene in rilievo grazie alla norma di rinvio. La complessità di tale operazione ermeneutica dipenderà, in larga parte, dalla maggiore o minore omogeneità dell'istituto che contiene la norma di rinvio rispetto a quello in cui sono contenute le disposizioni richiamate da quest'ultima.

Nel caso dell'art. 275, comma 2, CCII la clausola di compatibilità opererà, ad esempio, con riferimento a tutte le norme che evocano la presenza del comitato dei creditori, organo assente nella liquidazione controllata. Ciò significa che le informative previste nell'art. 216, comma 9, CCII saranno dirette unicamente al giudice. Parimenti il novero dei soggetti legittimati ex art. 217, comma 1, CCII a chiedere al giudice la sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice sarà ristretto al debitore o ad *altri interessati* (tra i quali possono rientrare anche uno o più creditori).

c) la disciplina delle vendite e degli altri atti di liquidazione

Grazie all'art. 275, comma 2, CCII sono richiamate all'interno della liquidazione controllata le modalità operative delle vendite stabilite nell'art. 216 CCII (15), dove il dualismo tra *vendite e altri atti di liquidazione posti in essere tramite procedure competitive* (avvalendosi di soggetti specializzati, assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (16)) e *vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati effettuate dal giudice delegato secondo il codice di procedura civile* (17) deve essere inquadrato, rispetto all'archetipo normativo costituito dall'art. 107 l.fall., alla luce dell'evoluzione normativa e della *modernizzazione* che hanno interessato le vendite nelle esecuzioni

(10) Un esempio è costituito dall'art. 1324 c.c.

(11) R. Scognamiglio, *I contratti generali*, in *Commentario del codice civile* (a cura di A. Scialoja - G. Branca), Bologna, 1970, 53-54.

(12) A. Alpini, *Compatibilità e analogia nell'unità del procedimento interpretativo. Il cd. rinvio "in quanto compatibile"*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 716.

(13) F. Galgano, *Il negozio giuridico*, in A. Cicu - F. Messineo - L. Mengoni (diretto da), continuato da P. Schlesinger, *Trattato di diritto civile*, Milano, 2002, 10.

(14) Si tratta, quindi, di una discrezionalità tecnica come quella che connota l'attività interpretativa del giudice nel caso delle clausole generali. Sul punto v. R. Brogi, *Clausole generali e diritto concorsuale*, in questa *Rivista*, 2022, 878.

(15) G. Bozza, *Le vendite nella liquidazione giudiziale*, in questo *Fascicolo*, 1235.

(16) In entrambe le ipotesi si tratta di vendite coattive che partecipano della stessa funzione, e cioè quella di destinare risorse liquide da destinare ai creditori, M. Fabiani, *Sistema, principi e regole del diritto della crisi di impresa*, in *La Tribuna-Foro it.*, 2023, 457. Nello stesso senso M. Sandulli, *La crisi d'impresa*, Torino, 2009, 155, che richiama, in quanto applicabili, gli artt. 2919 ss. c.c.

(17) Tale modalità non era, almeno formalmente, prevista nella formulazione letterale dell'art. 14-*novies*, L. n. 3/2012. Nel senso che anche nella liquidazione dei beni disciplinata nella L. n. 3/2012 le vendite potevano essere fatte anche secondo le disposizioni del codice di procedura civile, D. Vattermolli, *op. cit.*, 795.

La liquidazione dei beni nel CCII

individuali (18). Anche le recenti riforme in materia di esecuzione immobiliare (19) confermano, del resto, le reciproche interferenze tra i due modelli (20), come dimostrato dalla disciplina della vendita diretta (art. 568-bis e 569-bis c.p.c.) (21), nella quale è prevista la possibilità di disporre, su istanza dell'aggiudicatario, il trasferimento del bene espropriato mediante un atto negoziale, senza che venga meno la natura coattiva della vendita (22).

L'art. 216 CCII prevede regole comuni per l'attuazione dei principi di competitività, pubblicità e trasparenza, a partire dalla previsione che impone di procedere alla vendita sulla base di stime di esperti nominati (nel caso della liquidazione controllata) dal liquidatore (non essendoci ragione per discostarsi nella procedura c.d. minore dalla regola che, nell'ambito della liquidazione giudiziale, rimette al curatore l'individuazione del perito). Tali esperti, a pena di revoca dall'incarico, dovranno depositare la propria relazione con le modalità telematiche indicate nell'art. 216, comma 1, CCII, con l'indicazione - nell'ipotesi di stima riguardante un immobile - delle informazioni previste nell'art. 173-bis d. att. c.p.c.

È necessaria, in ogni caso, la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (23) - salvo il ricorso anche a ulteriori forme di pubblicità *idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati* - dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o l'ordinanza di vendita e ogni altro atto o documento ritenuto utile, per un termine di almeno trenta giorni, che può essere ridotto solo su autorizzazione del giudice, in caso di assoluta urgenza. L'avviso o l'ordinanza di vendita assumono un rilievo centrale in relazione al termine indicato per la presentazione delle offerte e all'ammontare della cauzione (da ritenere inefficaci se pervenute tardivamente o

accompagnate dal deposito di una cauzione inferiore a quella prescritta). Sono, invece, ammissibili le offerte inferiori di non oltre un quarto rispetto all'avviso o all'ordinanza di vendita (art. 216, comma 7, CCII).

Nelle vendite competitive deve trovare continuità - anche ai fini dell'interpretazione e applicazione dell'art. 216 CCII - quanto precisato dal giudice di legittimità in merito all'avviso di vendita, da intendere quale *lex specialis*, con cui sono fissate le regole inderogabili di trasparenza e correttezza anche a salvaguardia della parità fra gli offerenti, insuscettibili di essere modificate *ex post* (24).

Il liquidatore - in caso di beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri - deve dare notizia a ogni creditore ipotecario o titolare di crediti assistiti da privilegio sul bene (art. 216, comma 2, CCII), considerati gli effetti purgativi della vendita (25).

Il liquidatore deve informare il giudice delegato dell'esito della procedura di vendita o di liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione, mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita.

L'art. 216, comma 4, CCII stabilisce poi che le vendite debbano essere attuate con modalità telematiche (a meno che non siano pregiudizievoli per l'interesse dei creditori o per il sollecito svolgimento delle procedure), tramite il portale delle vendite pubbliche (PVP) (26).

Tra le disposizioni operative applicabili (anche) alle vendite e agli altri atti di liquidazione realizzati nella liquidazione controllata deve ritenersi compatibile anche quella inerente alla possibile rateizzazione del prezzo (che deve essere prevista espressamente nell'ordinanza o nell'avviso di vendita). A tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 569, comma 3, terzo periodo (con la conseguenza che la

(18) Per A. Paluchowski, *op. cit.*, 1224 si tratta di un sistema binario apparente: rispetto al modello uscito dalla riforma del 2006 che preferiva la vendita deformalizzata libera purché competitiva il legislatore ha operato *nella convinzione che la vendita esecutiva in definitiva potesse essere tendenzialmente una solamente e dovesse essere ispirata alla vendita esecutiva individuale, recentemente resa estremamente moderna, attrezzata tecnologicamente quindi per divenire altamente concorrenziale ed efficiente.*

(19) D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

(20) Sul tema si rinvia all'analisi di F. De Santis, *Relazioni normative ed interferenze pratiche tra le liquidazioni concorsuali e le esecuzioni individuali*, in questo Fascicolo, 1261.

(21) S. Vincre, *Le nuove norme sul processo esecutivo e sull'esecuzione indiretta*, 723 rileva che *la nuova normativa, in realtà, aggiunge alla disciplina codicistica due nuovi modelli di vendita immobiliare: la vendita diretta e quella competitiva su offerta già presentata.* Quest'ultima ipotesi - attivata sull'opposizione proposta dai creditori ex art. 569-bis, comma 4, c.p.c. - richiama le prassi applicative emerse nell'ambito delle vendite deformalizzate di cui all'art. 107 l.fall. La nuova disposizione dell'art. 568-bis c.p.c. sarà presumibilmente a breve un banco di

prova per la clausola di *compatibilità* con la quale l'art. 216, comma 3, CCII rinvia alla disciplina delle vendite secondo le disposizioni del codice di procedura civile, considerato che le regole di competitività sono, di fatto, rispettate solo nell'ipotesi prevista nell'art. 569-bis, comma 4, c.p.c., mentre la vendita diretta si basa su un meccanismo di silenzio-assenso dei creditori.

(22) A. Saletti, *La vendita diretta*, in *Giur. it.*, 2023, 492. Sul tema v. anche S. Vincre, *op. cit.*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 725-726; R. D'Alonzo, *Riforma dell'esecuzione forzata: novità per creditori, debitori e mercato*, in *www.inexecutivis.it*, 25 ottobre 2022.

(23) A. Nigro - D. Vattermoli, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2021, 292. Si farà riferimento a tale portale usando l'acronimo PVP.

(24) Cass. Civ. 5 settembre 2022, n. 26076, in questa *Rivista*, 2022, 1350; Cass. Civ. 1° luglio 2022, n. 21009 e Cass. Civ. 1° luglio 2022, n. 21007, in questa *Rivista*, 2022, 1365, con nota di M. Montanari, *Vendite competitive e derogabilità dell'iter procedendi fissato nell'avviso di vendita: la Cassazione dice no.*

(25) M. Fabiani, *op. cit.*, 2023, 462.

(26) G. Bozza, *op. cit.*

La liquidazione dei beni nel CCII

rateizzazione non può essere superiore a dodici mesi (27), considerato anche quanto già previsto in ordine alla *ragionevole durata* della procedura dall'art. 272, comma 3, CCII), 574, comma 1, secondo periodo, 585 e 587, comma 1, secondo periodo, c.p.c. Per i beni immobili l'art. 216, comma 2, CCII impone, in chiave acceleratoria, almeno tre tentativi di vendita all'anno e la possibilità, dopo il terzo esperimento andato deserto, di abbassare il prezzo fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento (28).

In ordine al numero dei tentativi di vendita - nonostante il mancato richiamo ad opera dell'art. 272, comma 2, CCII - deve ritenersi possibile l'applicazione analogica dell'art. 213, comma 2, CCII, in tema di rinuncia alla liquidazione di uno o più beni, con la conseguenza che si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non abbia fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi, in presenza di giustificati motivi, la prosecuzione dell'attività liquidatoria. Sebbene la disciplina della liquidazione controllata non contenga disposizioni inerenti alla rinuncia (all'acquisizione all'attivo o) alla liquidazione dei beni la disposizione appena descritta si collega alla necessità che il programma di liquidazione - e di conseguenza (anche) l'attività che ne costituisce attuazione - assicuri la ragionevole durata della procedura (art. 272, comma 3, CCII).

Non sussiste, poi, alcun limite di incompatibilità (trattandosi di disposizioni funzionali ad agevolare le vendite dei beni che compongono il patrimonio oggetto di liquidazione) in ordine alla disciplina sull'ordine di liberazione dei beni immobili prevista nell'art. 216, comma 2, CCII, il quale, nel rinviare all'art. 147, comma 2, CCII (richiamando, al contempo, l'art. 560, commi 3 e 4, c.p.c.) tiene conto, in via prioritaria, delle esigenze del debitore o della sua famiglia nell'ipotesi in cui sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di vendita fino al completamento delle operazioni di liquidazione (29). Tale previsione si collega, del resto, a quanto previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), CCII, in base al quale il debitore (o i terzi) possono essere autorizzati a usare i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione per gravi e specifiche ragioni.

Fatta salva l'ipotesi appena richiamata il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati da debitore. Il liquidatore attua tale provvedimento, secondo le disposizioni del giudice delegato, senza ulteriori formalità. Il giudice delegato per l'attuazione dell'ordine di liberazione può avvalersi della forza pubblica e nominare gli ausiliari *ex art.* 68 c.p.c. Sono, inoltre, applicabili le disposizioni previste nell'art. 216, comma 2, CCII inerenti alla presenza di beni mobili o documenti relativi all'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale, che si intendono abbandonati e il liquidatore ne dispone lo smaltimento o la distruzione (salva diversa disposizione da parte del giudice delegato), qualora non siano asportati ad opera della parte tenuta al rilascio o al terzo cui appartengono, entro il termine non superiore a trenta giorni intimato dal liquidatore (oralmente, mediante intimazione di cui venga dato atto a verbale o con atto notificato in caso di assenza dell'intimato al momento del rilascio).

Sono altresì compatibili con la disciplina della liquidazione controllata le disposizioni relative al potere del giudice delegato di sospendere, su istanza del debitore o di altri interessati, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi e di impedire - entro dieci giorni dal deposito dell'informativa di cui all'art. 216, comma 9, CCII - il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo (art. 217, comma 1, CCII). Quando il prezzo è inferiore di misura non superiore a un quarto rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, il giudice può impedire il perfezionamento di quest'ultima in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita possa consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.

In merito, invece, alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli occorre rilevare che nell'ambito della disciplina sulla liquidazione controllata è prevista un'apposita disposizione: l'art. 275, comma 2, CCII (con previsione di contenuto analogo all'art. 217, comma 2, CCII) stabilisce, infatti, che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo. Sul punto l'art. 275, comma 2, CCII si distanzia dalla corrispondente previsione

(27) In questo senso A. Paluchowski, *op. cit.*, 1225.

(28) G. D'Atorre, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2022, 302.

(29) Sulla disciplina dell'art. 560 c.p.c. v. S. Vincre, *op. cit.*, 719. L'A. parla di una disciplina a doppio binario, a seconda che l'immobile sia occupato dal debitore e dalla sua famiglia o meno.

contenuta nell'art. 14-*novies*, comma 3, L. n. 3/2012, mancando l'inciso finale contenuto nella norma appena richiamata che consentiva al giudice di disporre la cancellazione (anche) del decreto di apertura della procedura emesso ex art. 14-*quinquies*, L. n. 3/2012. Tale possibilità sembra preclusa nel codice della crisi non solo in ragione del mancato riferimento dell'art. 275, comma 2, CCII alla (possibile) cancellazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, ma anche in virtù del parallelismo con l'art. 217, comma 2, CCII che non contiene alcuna menzione della cancellazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Le modalità relative alle vendite disciplinate nell'art. 216 CCII applicabili alla liquidazione controllata sin qui sinteticamente richiamate, si applicano anche alla vendita dell'azienda (art. 214, comma 2, CCII (30)), da attuare in conformità all'art. 2556 c.c.

Rispetto alla decisione della vendita dell'azienda è prodromica la valutazione che porti a ritenere più vantaggiosa la vendita in blocco dell'azienda o di singoli beni o rapporti giuridici rispetto alla liquidazione atomistica dei singoli beni (art. 214, comma 1, CCII). Come in tutte le previsioni che riguardano la vendita dell'azienda in esito a procedure competitive è esclusa, salva diversa disposizione, la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda sorti prima del trasferimento (art. 214, comma 3, CCII), mentre la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi - anche in mancanza di notifica o di accettazione da parte del debitore - dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 214, comma 5, CCII). Deve ritenersi compatibile con la liquidazione controllata anche la disposizione che consente il pagamento del prezzo mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente, purché non risulti alterata la graduazione dei crediti (art. 214, comma 8, CCII).

d) i rapporti con le procedure esecutive

L'art. 150 CCII - al quale rinvia l'art. 275, comma 5, CCII - prevede che *salvo diversa disposizione della legge*,

dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (31). Tale disposizione deve essere, a sua volta, coordinata con quanto previsto nell'art. 216, comma 10, CCII (al quale rinvia l'art. 275, comma 2, CCII), dove è previsto che il curatore, in caso di procedure esecutive pendenti al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, possa optare tra il subentro nella procedura individuale o l'istanza per la declaratoria di improcedibilità al giudice delle esecuzioni (fermi restando gli effetti conservativi e sostanziali del pignoramento in favore dei creditori). Non vi sono particolari problemi per la traslazione del meccanismo appena descritto nell'ambito della liquidazione controllata.

È invece emerso un contrasto, sia in giurisprudenza che in dottrina (32), in ordine alla possibilità di invocare, in caso di mutuo fondiario, l'applicazione dell'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 nell'ambito della procedura della liquidazione controllata.

Le diverse soluzioni interpretative ruotano attorno all'interpretazione della clausola di sussidiarietà posta nella parte iniziale dell'art. 150 CCII (*salvo diversa disposizione di legge*) valorizzata, quale porta di accesso del privilegio (processuale) del creditore fondiario anche nell'ambito della liquidazione controllata (in una prospettiva sistematica che fa leva sui rapporti tra quest'ultima e la liquidazione giudiziale), tramite l'art. 41, comma 2, T.U.B., dai fautori dell'interpretazione estensiva di quest'ultima norma (33). In senso contrario è stato evidenziato, invece, il tenore letterale dell'art. 41, comma 2, T.U.B., dove è richiamata solamente la procedura di fallimento (senza alcuna menzione alla liquidazione controllata (e prima ancora alla liquidazione dei beni ex art. 14-*ter* ss., L. n. 3/2012), anche in ragione del carattere di norma eccezionale di tale previsione, tale da precluderne l'applicazione analogica (34).

(30) M. Fabiani, *op. cit.*, 2023, 458 rileva che nella liquidazione giudiziale non solo è prevista la vendita forzata dell'azienda - a differenza dell'esecuzione individuale, dove è prevista l'espropriazione di beni mobili, beni immobili e di crediti - ma che tale modalità di liquidazione dell'attivo va considerata in via preferenziale. Nel senso che l'art. 105 l.fall. prevedeva la vendita dell'azienda o di beni e rapporti *in blocco*, quale criterio primario di liquidazione v. anche M. Sandulli, *op. cit.*, 152. Sulle questioni inerenti ai rapporti di lavoro v. Bellé, *Il trasferimento di azienda e i rapporti di lavoro*, in questo *Fascicolo*, 1221.

(31) F. De Santis, *op. cit.*

(32) G.B. Nardecchia, *Liquidazione controllata, procedure esecutive e privilegio processuale fondiario*, in questa *Rivista*, 2023, 963 ss.; R. D'Alonzo, *Le misure protettive negli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ed improseguibilità dell'esecuzione per credito fondiario*, in *Riv. esec. forz.*, 2023, 431 ss.

(33) Trib. Brescia 12 aprile 2023, in questa *Rivista*, 2023, 959; Trib. Torre Annunziata 14 marzo 2023, in *Riv. esec. forz.*, 2023, 428; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 24 gennaio 2023, in questa *Rivista*, 2023, 962; R. D'Alonzo, *op. cit.*, 2023, 439 ss.

(34) Trib. Modena 3 marzo 2023, in questa *Rivista*, 2023, 961. F. De Santis, *op. cit.*; G.B. Nardecchia, *op. cit.*, 967-968.

e) i rapporti con la disciplina sui sequestri penali e le misure di prevenzione

Gli artt. 317 ss. CCII - in attuazione di quanto previsto nell'art. 13, L. n. 155/2017 (35) - si occupano delle (possibili) interferenze tra la liquidazione giudiziale e le misure cautelari penali, risolvendole (non su un criterio di ordine temporale), ma sulla base del criterio di prevalenza, calibrato in modo differenziato a seconda che si tratti di sequestro funzionale alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.), sequestro impenitativo (art. 321, comma 1, c.p.p.) e sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.).

Non è prevista, invece, alcuna disposizione che disciplini i rapporti tra le misure cautelari reali e la liquidazione controllata, così come nessuna disposizione, come vedremo a breve, prende in considerazione i rapporti tra le misure di prevenzione disciplinate nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia) e la liquidazione controllata. Occorre, quindi, verificare se le disposizioni previste in materia di liquidazione giudiziale possano trovare applicazione anche nell'ipotesi della liquidazione controllata (così come se sia applicabile a quest'ultima la disciplina sulle misure di prevenzione contenuta nel codice antimafia) (36).

In base all'art. 317, comma 1, CCII, laddove il sequestro di cose di cui è consentita la confisca disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.c. (attuato secondo le modalità previste nell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.) riguardi le cose indicate nell'art. 142 CCII, si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo IV del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), che si occupano della tutela dei terzi e dei rapporti con le procedure concorsuali (art. 52 ss., D.Lgs. n. 159/2011) (37).

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali l'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce che: "quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla

massa attiva fallimentare. La verifica dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti." (38). La norma sancisce il principio di prevalenza del procedimento di prevenzione su quello fallimentare (e adesso sulla liquidazione giudiziale) (39) e, in virtù del richiamo ad opera dell'art. 317, comma 1, CCII trascina l'effetto di prevalenza al sequestro funzionale alla confisca di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p.

L'art. 64, D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce, poi, che nell'ipotesi in cui sia disposto il sequestro sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 42 l.fall. il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.

In caso di revoca del sequestro o della confisca il curatore, in base all'art. 63, comma 7 e 64, comma 9, D.Lgs. n. 159/2011 procede all'apprensione dei beni che verranno, pertanto, liquidati nell'ambito della procedura concorsuale.

Il rinvio disposto dall'art. 317, comma 1, CCII alle disposizioni del titolo quarto del libro primo del codice antimafia segna, quindi, la prevalenza della misura cautelare reale del sequestro funzionale alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.) sulla procedura concorsuale, al pari di quanto avviene nel caso del sequestro disciplinato nell'art. 20, D.Lgs. n. 159/2011 e della confisca prevista nell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Diversamente, nel caso del sequestro impenitativo ex art. 321, comma 1, c.p.p. il principio di prevalenza opera in favore della procedura concorsuale. Di conseguenza, in base all'art. 318, comma 1, CCII in pendenza della liquidazione giudiziale, non solo non può essere disposto il sequestro preventivo ex

(35) La norma prevede l'adozione di disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza. Sul tema v. U. Macrì, *Sequestri penali e liquidazione giudiziale*, in questo *Fascicolo*, 1304.

(36) Nella presente sede ci occuperemo solo dei profili relativi ai rapporti tra le misure cautelari reali e le misure di prevenzione rispetto alla liquidazione controllata che riguardano le vendite concorsuali, rinviando per gli approfondimenti (ad es. in merito all'accertamento dei crediti) agli scritti di L. Milani, *I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1343; G. Varraso, *Esecuzione del sequestro preventivo, amministrazione giudiziaria dei beni e tutela dei terzi. Una riforma "senza*

fine" dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1350 ss.

(37) P. Cagliari, *Vendita forzata e misure penali: alla fine arrivò il Codice della crisi*, nota a Trib. Verona 28 dicembre 2022, in *Riv. esec. forz.*, 2023, 454 ss.

(38) Nell'ipotesi in cui nella massa attiva del fallimento siano ricompresi solamente beni già sottoposti a sequestro il tribunale, in base all'art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011, *sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ex art. 119 l.fall.* Analoga previsione è stabilita nell'art. 64, comma 7, D.Lgs. n. 159/2011 in caso di sequestro disposto successivamente all'apertura della procedura.

(39) F. Verdoliva, *Sub art. 63, D.Lgs. n. 159/2011*, in *Commentario breve al codice antimafia e alle altre misure di prevenzione* (diretto da G. Spangher-A. Marandola), Vicenza, 2019, 337.

art. 321, comma 1, c.p.p. (sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa), ma anche nel caso in cui la procedura concorsuale sia aperta successivamente il giudice, su richiesta del curatore (40), deve revocare il decreto di sequestro e disporre la restituzione delle cose in suo favore (art. 318, comma 2, CCII) (41).

Anche il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) sulle cose di cui all'art. 142 CCII non può essere disposto in pendenza della procedura di liquidazione (art. 319 CCII). Nell'ipotesi in cui la liquidazione giudiziale sia aperta successivamente al sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. si applica l'art. 150 CCII (v. *supra*) e il giudice, su richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo, disponendo la restituzione delle cose in suo favore.

Le ragioni di carattere pubblicistico che sanciscono la prevalenza della misura cautelare reale ex art. 321, comma 2, c.p.p. e delle misure di prevenzione sulle procedure concorsuali non vengono meno nell'ipotesi di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che deve trovare applicazione analogica la disciplina prevista nell'art. 317 CCII per la liquidazione giudiziale (cui devono intendersi riferiti i richiami al fallimento contenuti nel codice antimafia), una volta riscontrata sia la lacuna nella disciplina della liquidazione controllata (connotata, al pari della liquidazione giudiziale, dallo spossamento del debitore e dall'amministrazione dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del liquidatore nominato nella sentenza ex art. 270 CCII), sia la *eadem ratio* (riconducibile agli interessi di natura pubblicistica collegati al sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.c. e al sequestro ex art. 20, D.Lgs. n. 159/2011) e alla confisca (sia quale misura di sicurezza disciplinata nell'art. 240 c.p. - anche con riferimento all'ipotesi di confisca allargata prevista nell'art. 240-bis c.p. - che quale misura di prevenzione).

Parimenti, in caso di sequestro impeditivo (art. 321, comma 1, c.p.p.) o di sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) dovranno trovare applicazione, anche in caso di liquidazione controllata, rispettivamente, gli artt. 318 e 319 CCII, con la conseguenza che la regola della prevalenza giocherà in favore della procedura concorsuale.

Il liquidatore deve, poi, ritenersi legittimato a proporre richiesta di riesame e di appello avverso il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro, così come previsto dall'art. 320 CCII per il curatore. A tal fine è dirimente il rinvio operato dall'art. 320 CCII ai *cas*, ai *termini* e alle *modalità previste dal codice di procedura penale*. La norma non prevede, quindi, una legittimazione aggiuntiva rispetto alla disciplina della richiesta di riesame e dell'appello in materia di misure cautelari reali prevista nel codice di procedura penale, come dimostrato dal fatto che le stesse Sezioni Unite penali, già nel vigore della legge fallimentare (dove mancava una previsione corrispondente all'attuale art. 320 CCII) avevano riconosciuto la legittimazione del curatore, quale soggetto *avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati*, alla luce di quanto previsto dall'art. 42 l.fall. (42), in materia di spossamento dei beni del debitore dichiarato fallito (corrispondente all'art. 142 CCII) (43). A tal fine occorre evidenziare come la sentenza di apertura della liquidazione controllata ordini il rilascio o la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (art. 270, comma 2, lett. e, CCII), la cui amministrazione è espressamente affidata al liquidatore (art. 275, comma 2, CCII), realizzando, sotto il profilo gestorio, una situazione identica a quella prevista nella liquidazione giudiziale, nonostante l'omesso richiamo dell'art. 142 CCII nella disciplina degli artt. 268 ss. CCII (44).

Il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore

Nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento il legislatore opta per una

(40) Il curatore, a tal fine, comunica all'autorità che ha disposto o richiesto il sequestro la dichiarazione dello stato di insolvenza o di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni o trascrizioni decorsi novanta giorni da tale comunicazione.

(41) In base all'art. 318, comma 4, CCII le disposizioni contenute nei primi due commi della norma non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate nell'art. 146 CCII e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.

(42) M. Fabiani, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011, 263 ss.

(43) Cass. Pen., SS.UU., 26 settembre 2019, n. 45936, in questa *Rivista*, 2020, 975. Nel senso che l'apertura della liquidazione controllata comporti la perdita della disponibilità del patrimonio con contestuale attribuzione dell'amministrazione a un organo terzo come il liquidatore M. Fabiani, *op. cit.*, 2023, 633; S. De Matteis, *La liquidazione controllata nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Dir. fall.*, 2021, I, 364; F. Accetella, *op. cit.*, 681. Sul tema v. anche G. D'Attorre, *op. cit.*, 422; M. Campobasso, *op. cit.*, 142 e P.P. Ferraro, *op. cit.*, 179.

(44) In questo senso M. Fabiani, *op. cit.*, 2023, 633.

La liquidazione dei beni nel CCII

disciplina deformalizzata delle vendite e delle cessioni previste nel piano - alle quali *provvede* direttamente il debitore (con l'assistenza e sotto il controllo dell'OCC e la possibilità di avvalersi di *soggetti specializzati*) connotata da disposizioni di identico contenuto tanto nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 71, comma 1, CCII) che nel concordato minore (art. 81, comma 1, CCII). Si tratta, più precisamente, di un modello deformalizzato di vendite competitive - da applicare, indipendentemente dal contenuto liquidatorio o conservativo del piano - che si caratterizza per il richiamo alle regole di competitività, trasparenza e pubblicità già evidenziate nell'esame delle disposizioni relative alle vendite nella liquidazione controllata, ma ora calate in una disciplina scarna, dove viene evocato (genericamente) il controllo dell'OCC e quello (di conformità della vendita al piano) da parte del giudice, al momento dell'emissione dell'ordine di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti e di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore *ex art. 78, comma 2, lett. b) CCII* (art. 81, comma 2, CCII) e della sentenza *ex art. 70, comma 7, CCII* (art. 71, comma 2, CCII) (45).

La disciplina contenuta negli artt. 71, comma 1, e 81, comma 1, CCII desta perplessità, non tanto per le differenze rispetto a quanto previsto nella liquidazione controllata (*v. supra*), ma soprattutto perché la scelta di far eseguire al debitore le vendite le cessioni tramite procedure competitive avrebbe, al contrario, richiesto riferimenti normativi più puntuali, considerati gli effetti purgativi connessi all'emissione del decreto previsto negli artt. 72, comma 2, e 82, comma 2, CCII (46). Occorre, quindi, chiedersi se anche per le vendite attuate dal debitore in esecuzione del piano (di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore) siano prospettabili o meno regole minimali che diano effettività ai principi di competitività, trasparenza e pubblicità, richiamando, quale riferimento, la disciplina delle vendite competitive contenuta nell'art. 216 CCII, ad esempio sull'obbligatorietà della pubblicità dell'avviso di vendita su

PVP, sulla presenza di un termine minimo di durata della pubblicità, sulla necessità che non vengano modificate *ex post* le condizioni indicate nell'avviso (o nel bando) di vendita (47) e sui limiti entro i quali possa essere considerata valida l'offerta inferiore al prezzo indicato nell'avviso (o nel bando) di vendita, tenendo quale punto di riferimento - nel caso degli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento - i valori indicati nel piano. All'interno di quest'ultimo, in ogni caso, dovranno essere indicate, in modo puntuale, le modalità operative delle vendite e delle cessioni programmate, al fine di consentire un riscontro immediato sul rispetto delle regole di competitività, pubblicità e trasparenza evocate negli artt. 71, comma 2, e 81, comma 2, CCII (48), non solo da parte del giudice in sede di apertura della procedura (e a maggior ragione quando sarà chiesta l'emissione del decreto di cancellazione delle iscrizioni dei diritti di prelazione ai sensi degli artt. art. 71, comma 2, e 81, comma 2, CCII), ma anche da parte dei creditori (ai fini delle operazioni di voto nel concordato minore o per la presentazione di osservazioni *ex art. 70, comma 3, e 80, comma 3, CCII*).

Le modalità operative delle vendite successive all'omologazione del concordato minore o della ristrutturazione dei debiti del consumatore sono, infatti, suscettibili di incidere sulla valutazione di convenienza in ordine all'alternativa liquidatoria. Verrà, pertanto, in rilievo, in via comparativa, la disciplina sulle vendite nella liquidazione controllata di cui all'art. 275, comma 2, CCII, con il rinvio alle disposizioni in materia di liquidazione giudiziale.

In caso di insufficienti indicazioni il giudice, in fase di apertura della procedura, dovrà invitare il debitore e l'OCC che lo coadiuva a chiarire le previsioni relative alle procedure competitive indicate negli artt. 71, comma 2, e 81, comma 2, CCII. Sul punto è da rilevare come proprio l'ampia formulazione degli artt. 71, comma 1, e 81, comma 1, CCII finisca per ampliare l'ambito del sindacato giurisdizionale sulla corrispondenza delle previsioni contenute nel piano in materia di vendite rispetto ai principi di competitività, trasparenza e pubblicità richiesti dalle norme

(45) Come correttamente osservato da De Santis, *op. cit.*, la formulazione dell'art. 81, comma 1, CCII esclude l'attuazione delle vendite secondo le modalità previste nel codice di procedura civile.

(46) Con riferimento alle vendite e agli atti di cessione previsti negli artt. 71, comma 1, e 81, comma 1, CCII può essere ripreso quanto osservato da M. Fabiani (*La liquidazione dei beni nel concordato preventivo*, in questo numero della *Rivista*) in merito alle vendite disposte in esecuzione del concordato e cioè che *non sono propriamente vendite forzate perché non avvengono contro*

la volontà del debitore, ma producono gli stessi effetti delle vendite forzate perché realizzano la garanzia sulla responsabilità patrimoniale.

(47) *V. supra*, nt. 24.

(48) Non sembra quindi plausibile l'indicazione generica che le vendite saranno eseguite ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCII oppure dell'art. 81, comma 1, CCII. Su tale punto è evidente l'importanza dell'apporto dell'OCC, non solo in fase esecutiva (e di controllo dell'operato del debitore), ma anche al momento della predisposizione del piano.

appena richiamate. La regola di competitività presuppone un termine di durata della pubblicità che sia tale da favorire la massima partecipazione possibile dei terzi interessati, così come i canali di pubblicità prescelti dal debitore. In ogni caso il ruolo centrale ormai assunto dalla pubblicazione sul PVP non sembra, invero, poter essere derogato nonostante l'assenza di richiami espressi negli artt. 71, comma 1, e 81, comma 1, CCII.

Gli effetti purgativi della vendita suggeriscono altresì - per quanto non espressamente previsto negli artt. 71, comma 1, e 81, comma 1, CCII - che in caso di beni immobili e altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, sia data notizia (mediante notificazione da parte del debitore o dell'OCC), ai creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio, così come previsto dall'art. 216, comma 2, CCII.

Una volta eseguita la vendita o l'atto di cessione il giudice, al quale sia chiesta l'emissione del decreto di purgazione ex art. 71, comma 2, e 81, comma 2, CCII dovrà, quindi, verificare la *conformità dell'atto dispositivo al piano* (e alle regole indicate negli artt. 81, comma 1, e 71, comma 1, CCII), rigettando l'istanza,

in caso di riscontro negativo, facendo cadere nel nulla procedura di vendita (49).

Infine, occorre richiamare una questione particolarmente complessa - cui è possibile solo fare un cenno nella presente sede - inerente alla stabilità delle vendite e degli atti di cessione compiuti ex art. 71, comma 1, e 82, comma 1, CCII in caso di successiva apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato. Il richiamo da parte dell'art. 274 CCII alle (sole) azioni revocatorie ordinarie, ma non alle azioni revocatorie c.d. concorsuali disciplinate nell'art. 166 CCII preclude l'applicazione dell'esenzione previsto dall'art. 166, comma 3, lett. e), CCII (esteso anche all'azione revocatoria ordinaria) per gli atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo. Riservando di riprendere il tema in altra occasione è possibile evidenziare che - a prescindere dall'impatto delle regole di armonizzazione in materia di azioni revocatorie previste negli artt. 6 ss. della proposta di Direttiva Insolvency III - *de iure condito* è proprio il rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e trasparenza a consentire di ritenere che il terzo avente causa dal debitore non fosse consapevole del pregiudizio ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.

(49) In questo senso in relazione all'art. 14-*novies*, L. n. 3/2012 v. D. Vattermoli, *op. cit.*, 794.